



Corte di Appello di Trento

O. d. S. n. 15/2020

OGGETTO: Deposito atti penali – prime linee guida

Il Presidente, in funzione di dirigente amministrativo

VISTO il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (“*Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*”);
VISTO in particolare l'art. 24, comma 4, titolato “*Disposizioni per la semplificazione delle attività di deposito atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19*”, in ordine al deposito di atti comunque denominati, ma diversi da quelli indicati nei commi primo e secondo, che prevede sino alla data del 31 gennaio 2021 (allo stato, e salve eventuali proroghe, termine dello stato di emergenza) il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata (PEC) inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata (REGINDE);
RILEVATO che il deposito con le modalità indicate dall'art. 24, comma 4, citato deve essere effettuato mediante utilizzo degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, assegnati con provvedimento della DGSIA, pubblicato sul Portale dei servizi telematici;
VISTO il provvedimento n. 10791/2020 in data 9.11.2020 della DGSIA, riguardante l'individuazione degli indirizzi PEC dedicati alla ricezione dei depositi di cui all'art. 24, comma 4, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alle modalità di invio;
RITENUTA l'opportunità di procedere all'emanazione di preliminari linee guida, funzionali alla migliore attuazione nell'immediato delle nuove disposizioni, fatta salva la possibilità di adottare nel prosieguo più puntuali determinazioni a seguito della prima sperimentazione,
DATO ATTO che quanto sotto indicato costituisce elaborazione applicativa delle disposizioni di nuovo conio effettuata con la collaborazione del Direttore amministrativo dott.ssa Fiorini, del Referente Informatico Distrettuale dott. Fabio Peloso e dell'assistente informatico sig. Giuseppe Nuzzaci, ai quali sarà possibile rivolgersi per eventuali necessari chiarimenti,

INDICA LE SEGUENTI LINEE GUIDA

1. Il deposito degli atti del processo penale via PEC è consentito per tutta la durata dello stato di emergenza, allo stato previsto sino al 31.01.2021;
2. Il deposito via PEC è opzionale e si affianca all'ordinario deposito dell'atto cartaceo in cancelleria;
3. Il deposito avviene mediante spedizione esclusivamente a uno dei seguenti indirizzi PEC dedicati:

depositoattipenali.ca.trento@giustiziacert.it;
depositoattipenali2.ca.trento@giustiziacert.it;
depositoattipenali3.ca.trento@giustiziacert.it.

–

4. Il funzionario, cancelliere o addetto che riceve l'atto deve stamparlo, attestandone la data di ricezione nella casella PEC e inserirlo nel fascicolo cartaceo;
5. L'atto via PEC deve essere trasmesso dal difensore **esclusivamente** attraverso il proprio indirizzo PEC censito su REGINDE (l'indirizzario delle PEC del Ministero);
6. L'atto deve essere in formato PDF, deve essere la trasformazione di un atto predisposto con elaboratore di testo e deve essere sottoscritto con firma digitale o elettronica qualificata. **Non è ammessa la scansione di atti sottoscritti con firma autografa;**
7. I formati di firma ammessi sono il Pades e il Cades. Se l'atto è firmato in modalità Pades, il file è un semplice PDF leggibile con Adobe Reader, applicativo che consente anche di verificare la firma. Se l'atto è firmato in modalità Cades, il file è in formato p7m e, per la sua lettura e per la verifica della firma, è necessario un applicativo di verifica della firma digitale, come FirmaOk! di Poste Italiane, Dike di Infocamere e altri. Gli allegati all'atto devono essere in formato PDF ed essere scansioni per immagini con risoluzione massima di 200 dpi;
8. Ogni deposito non può superare i 30 Mb;
9. Gli atti depositabili sono tutti gli atti del processo penale, ad eccezione di quelli disciplinati dall'art. 24, commi 1 e 2, D.L. n. 137/2020 e cioè, allo stato, gli atti previsti dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p., che vanno obbligatoriamente ed esclusivamente depositati mediante il portale di deposito degli atti penali;
10. Non possono essere depositati atti telematicamente, secondo modalità diverse.

Per gli atti trasmessi via PEC, si suggerisce che vengano processati dalla cancelleria penale come segue:

A. Il funzionario/cancelliere responsabile del servizio provvede alla verifica giornaliera, alle ore 8,30 e alle ore 13,30, della presenza di atti spediti agli indirizzi depositoattipenali.ca.trento@giustiziacert.it
depositoattipenali2.ca.trento@giustiziacert.it
depositoattipenali3.ca.trento@giustiziacert.it;

B. In assenza del funzionario designato, provvederà il sostituto.

C. L'atto e gli eventuali allegati alla PEC dovranno essere stampati e dovrà essere verificata l'apposizione della firma elettronica sull'atto. Sull'atto dovrà essere annotata la data e l'ora di arrivo dell'atto presso la PEC, con attestazione sottoscritta ("**Atto pervenuto il....alle ore... tramite PEC.**" *Segue firma*).

D. In caso di mancata presenza della firma elettronica, tale circostanza dovrà essere annotata sulla copia cartacea dell'atto ("**Atto privo di firma elettronica**". *Segue firma*).

E. Una volta stampato e annotato, l'atto dovrà essere immediatamente consegnato al cancelliere o assistente competente, che lo tratterà come da prassi.

F. Nel caso in cui pervengano dai difensori atti privi di sottoscrizione elettronica o su PEC diverse da quelle dedicate (e sopra indicate), si risponderà al difensore con il seguente messaggio:

E' PERVENUTO UN ATTO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE IN VIOLAZIONE DELLE PREVISIONI DELL'ART. 24, CO. 4, D.L. 137/2020. TALE ATTO NON SARA' INSERITO NEL FASCICOLO PROCESSUALE. SI INVITA IL DIFENSORE A DEPOSITARE L'ATTO, IN OTTEMPERANZA ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 24, COMMA 4, D.L. n. 137/2020 E RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI (PROVVEDIMENTO DGSIA 09/11/2020), TRASMETTENDOLO A UNO DEI SEGUENTI INDIRIZZI PEC DEDICATI:
depositoattipenali.ca.trento@giustiziacert.it - depositoattipenali2.ca.trento@giustiziacert.it - depositoattipenali3.ca.trento@giustiziacert.it

G. Anche in tale caso, si stamperà comunque l'atto e lo si porterà all'attenzione del giudice affinché ne valuti la validità.

DESIGNA

responsabile del servizio del deposito atti penali a mezzo PEC, di cui all'art. 24, comma 4, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, la **dott.ssa Roberta Largaioli**, funzionario giudiziario in servizio presso la Cancelleria Penale. In caso di sua assenza o impedimento, la stessa viene sostituita dal funzionario giudiziario **dott.ssa Lorella Donin**.

In subordine, in caso di assenza o impedimento di entrambi i predetti funzionari, provvede il cancelliere **sig.ra Marilena Manni**.

Trento, addì 20 novembre 2020.

Si comunichi a tutti i dipendenti amministrativi, ai sigg. Magistrati dell'Ufficio e ai C.O.A. di Trento e di Rovereto.

Si proceda alla pubblicazione sul sito Web della Corte.

Il Presidente della Corte

dott. G. Servetti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Servetti', written over a faint, circular watermark or stamp.